

Allegato B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche alla Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggi o in Toscana)

PREMESSA

La più recente applicazione della l.r. 18/2017 ha messo in luce alcuni elementi che denotano la necessità di apportare modifiche al testo normativo vigente.

Infatti, mentre si è registrato un considerevole aumento delle erogazioni liberali effettuate a favore dei progetti a valenza interamente regionale (Art. 3, c.1, lett a, l.r. 18/2017), col conseguente incremento delle agevolazioni Irap ottenute, si è evidenziato, di contro, da parte dei potenziali donatori, il mancato attingimento al bacino dei progetti toscani (Art. 3, c.1, lett b, l.r. 18/2017) visibili sulla piattaforma “Art Bonus” nazionale.

Tali difficoltà derivano, in particolare :

- dalla modalità di raccolta dei progetti; la legge nazionale richiede l’indicazione di un beneficiario / proprietario/ concessionario unico per ogni progetto, non integrando perciò il requisito – stabilito dalla l.r. 18/2017 – della presentazione dei progetti da parte di “*enti locali in forma associata*”;
- dal valore da attribuire al criterio della “*valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale*” richiesta dalla normativa regionale (ma non da quella nazionale) che i progetti anche proposti singolarmente, dovrebbero presentare.

Non si può fare a meno di notare il disallineamento delle due normative, quella nazionale e quella regionale sul piano operativo, in specie per ciò che attiene l’oggettiva difficoltà di declinare in senso generale la “sovracomunalità” della valenza economica, senza che ciò comporti – in ultima analisi- una mortificazione della specificità dei territori.

E’ infatti apparso sempre più evidente come questa disposizione, sia pur nell’intento lodevole di sostenere la dimensione territoriale della misura agevolativa, si sia presentata – in ultimo - più come un vincolo che come un’effettiva opportunità.

Pertanto per infondere attrattività alla misura agevolativa regionale si ritiene più efficiente - oltre che congruo alle esigenze di allineamento dei due ordinamenti, nazionale e regionale - prevedere l’eliminazione del comma 4 dell’art. 3. Così facendo si auspica che il potenziale mecenate, potendo effettuare la selezione dei progetti nazionali in modo più semplice, partecipando all’agevolazione ART Bonus, possa cumularvi anche quella regionale.

Infatti, la rimozione della valenza sovracomunale come priorità di selezione dei progetti, viene ad ampliare la rosa dei possibili beneficiari delle erogazioni e favorire così l’ aumento degli accessi agli sgravi fiscali, rimanendo l’unica condizione quella prevista dal comma 3, dell’ Art. 3, per la quale i progetti - (a questo punto di entrambe le tipologie lett.a) e lett.b), N.D.R.)- di cui al comma 1, relativi al paesaggio o alla cultura, sono valutati “*tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale*”.

Altra modifica di rilievo riguarda la fissazione di una soglia massima per lo sgravio Irap fino ad un importo annuale massimo di Euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all’art. 2. L’introduzione di una soglia massima di fruibilità del beneficio per singolo benefattore, con l’individuazione di un “limite massimo di detrazione” consente una più efficace ed equanime distribuzione del beneficio, stimolando inoltre la crescita di sensibilità verso il mecenatismo culturale nei territori. Risulta così più agevole il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento nei territori delle erogazioni liberali e dei benefici agevolativi sia pure di minore entità; con ciò assecondando la tendenza di andamento attuale delle erogazioni liberali, molto ancorate alle realtà territoriali secondo lo schema di un mecenatismo diffuso, ovvero, di c.d. “prossimità”.

Le modifiche – la cui operatività è disposta dal 1 gennaio 2019 – non comportano nuove e maggiori spese, né ulteriori minori entrate, per il bilancio regionale, poiché le stesse modifiche introdotte agli Artt. 3 e 4 lasciano inalterato il tetto massimo alle minori entrate già previsto annualmente dall’ Articolo 4 c. 3 della l.r. 18/2017.

A seguito del presente intervento modificativo, si prefigura una successiva rivalutazione del Regolamento di cui all’articolo 5 (l’attuale D.P.G.R. 30 ottobre 2017, N. 62/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 5

aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), per ciò che attiene all'operatività del sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali e delle modalità della piattaforma informatica.

Descrizione degli interventi apportati:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della l.r.18/2017

Al comma 3 dell'articolo si sopprime l'espressione : "*lettera a)*" per estendere la disposizione – come meglio sopra illustrato - ad entrambe le di entrambe le tipologie dei progetti lett.a) e lett.b), da valutarsi in esclusiva coerenza con gli atti di programmazione paesaggistica o culturale dell'amministrazione.

Si sopprime inoltre , per i motivi sopra richiamati, l'intero comma 4.

Art. 2 - Introduzione del comma 3bis all'articolo 4 della l.r.18/2017 per il quale è riconosciuto un credito d'imposta fino ad un importo annuale massimo di 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'art. 2.

Art. 3 -Le modifiche di cui alla presente legge dispiegano i loro effetti dal 1 gennaio 2019